

Il Modello organizzativo 231/2001: la nuova casistica del «Falso in bilancio»



Viterbo 6 maggio 2017

A cura di: Cristiano Cavallari



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati
Viale delle Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata (Roma), www.gvcassociati.it

Fino al 2001 valevano questi principi

1. *Societas delinquere non potest*
2. La responsabilità penale è personale (ART. 27 Costituzione)



Per i fatti illeciti compiuti dal personale dipendente di una società (dirigenti, quadri, impiegati, operai e soggetti ad essi equiparati) ne rispondono solo loro stessi e non l'organizzazione da cui dipendono

Premessa: dai 2001 nuovi principi

- La Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231** hanno introdotto la **responsabilità amministrativa degli Enti** con o senza personalità giuridica, per i reati commessi a loro **vantaggio** o nel loro **interesse** dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
- **a responsabilità dell'ente è autonoma e si aggiunge a quella delle persone fisiche**

- Ciò significa che se viene coinvolto nel procedimento penale i soci, o un dipendente (sia dirigente e/o dipendente), o un collaboratore per uno dei reati contemplati nella normativa nazionale/regionale facente parte del **perimetro 231**, automaticamente viene coinvolta anche la società/ente dal quale tali persone dipendono, con pene interdittive e/o patrimoniali in alcuni casi devastanti per le aziende medesime (chiusura attività e aggressione dei patrimoni sia societari che personali dei soci)

Conseguenze: le misure sanzionatorie

Sanzioni pecuniarie

➤ La sanzione viene applicata per quote in un numero non < a 100 né > a 1.000 Sanzioni da € 260 mila fino a €1,5 milioni commisurate alla gravità del fatto, al grado di responsabilità della società nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione è commisurata anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società

Sanzioni interdittive

- La sanzione si applicano in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste:
- interdizione all'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Sanzioni interdittive da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha realizzato profitti significativi e per reati reiterati

Misure sanzionatorie: segue


Pubblicazione della sentenza

- La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva
- Pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale su richiesta del Magistrato.

Confisca

- La confisca del prezzo o del profitto del reato quale illecito profitto derivante dal reato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente

Come salvarci? Adozione del Modello 231



- Normativa di riferimento:
nazionale e regionale

Normativa di riferimento NAZIONALE

- D.Lgs 231/2001 (reati contro la P.A.)
- Legge 61/2002 (reati societari)
- Decreto 37/2004 (reati finanziari)
- Legge Comunitaria 2004 - Market Abuse
- Legge 262/2005 (legge sul risparmio)
- Convenzione di Palermo 2006 (reati transnazionali)
- Legge 123/2007 (sicurezza ed infotunistica sul lavoro)
- D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)
- Legge 48/2008 (criminalità informatica)
- T.U. Sicurezza lavoro Dlgs 81/2008 – Dlgs 106/2009
- Legge 94 e 99/2009 (sicurezza pubblica ed internazionalizzazione delle imprese)
- D. Lgs 121/2011 (tutela penale dell'ambiente)
- D. Lgs 109/2012 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare")
- Legge 190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione)
- D.L. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere)

Normativa di riferimento NAZIONALE

- D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della Direttiva 2011/39/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»;
- Legge 17 aprile 2014, n. 62 recante la «Modifica dell'art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso»;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante disposizioni in materia di emersione e di rientro di capitali detenuti all'estero, nonché di potenziamento della lotta all'evasione fiscale, mediate cui sono state introdotte:
 - ✓ le linee guida sulla regolamentazione della procedura di collaborazione volontaria (la "Voluntary Disclosure");
 - ✓ il reato di autoriciclaggio
- Legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali
- Legge del 27 maggio 2015, n. 69 disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

REATI SOCIETARI – Dlgs 61/2002 e Legge 69/2015

La responsabilità amministrativa dell'ente è stata altresì prevista (art.25 ter del D.Lgs 231/01) per i reati contemplati nell'art 11 della Legge n. 366/2001 (*riforma dei reati societari*) così come recepiti dal D. Lgs. 11/4/2002 n.61:

- Falso nelle altre comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Reati societari (segue)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) – si applica alle società quotate, banche ed intermediari finanziari –
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art 2635, 3º comma, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) – società quotate –
- Ostacolo all'esercizio delle attività di vigilanza delle autorità di controllo (art. 2638 c.c.)

Inchieste. Il confronto tra la sentenza della Corte di appello del tribunale civile di Roma e l'assoluzione del tribunale penale di Arezzo - La difesa: paragone inutile

Sentenza Etruria, per Bankitalia «c'è comunque colpa»

Sara Monaci

■ Non trova tutt'uno accordo l'assoluzione in primo grado, nel processo relativo al reato di ostacolo alla vigilanza, nei confronti degli ex vertici di **Bank Etruria**. In particolare, dicono le quinte, la Banca d'Italia contrappone alla decisione del giudice acritico un altro documentario: le sanzioni amministrative per gli stessi fatti sono state comminate alle stesse persone a fine 2016, con conferma appello, lo scorso marzo. Da Palazzo Koch si sottolinea, di fatto, che «se non c'è dubbio, c'è comunque colpa», violazione del diritto di difesa, l'adozione

■ La "diversa" sentenza civile Nella sentenza del tribunale civile della corte di appello di Roma, si presunte irregularità è stata accolta. A pagina 8 del documento, il presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono state specificate, dietro le quinte, la Banca d'Italia contrappone alla decisione del giudice acritico un altro documento: le sanzioni amministrative per gli stessi fatti sono state comminate alle stesse persone a fine 2016, con conferma appello, lo scorso marzo. Da Palazzo Koch si sottolinea, di fatto, che «se non c'è dubbio, c'è comunque colpa», violazione del diritto di difesa, l'adozione

senza dubbio colpa per difetti di motivazione. Nessuna di queste ipotesi di una fusione tra Banca Etruria e Banca popolare di Vicenza per risolvere la crisi, essendo entrambe in difficoltà.

La consapevolezza di commettere una violazione.

Inoltre nel caso delle sanzioni amministrative non ci sono stati veri e propri contraddittori, né utilizzo di consulenze. Quanto alla messa in atto di misure tempestive per risolvere il problema, la difesa ha notato nel tribunale di Arezzo quanto fosse «assurda» l'ipotesi di una fusione tra Banca Etruria e Banca popolare di Vicenza per risolvere la crisi, essendo entrambe in difficoltà.

© Repubblica

grado sia la stessa Bankitalia (a quale evidentemente, se non ha avuto ostacoli alla sua attività di vigilanza potrebbe aver semplicemente vigilato con scarsa efficacia) - la giustizia amministrativa quella penale viaggiano su due binari diversi. E non ha senso paragonarli. Ecco perché. Il reato di ostacolo alla vigilanza, in base all'articolo 268 del codice civile, ha uno schema simile a quello del falso in bilancio, evidenziando le condotte fraudolente finalizzate a rappresentazioni non fedeli, con comportamenti che impediscono oggettivamente l'attività di controllo. Per quanto riguarda invece gli aspetti amministrativi sollevati dalla Banca d'Italia, la norma è più

generica, con maggiori spazi di interpretazioni. Ci si riferisce in questo caso più ad un ruolo maneggiabile, senza prendere in considerazione gli elementi psicologici cioè la consapevolezza di commettere una violazione.

Inoltre nel caso delle sanzioni

consapevolezza di commettere una violazione.

L'opinione della difesa
Per la difesa degli ex vertici - che mettono come il invitato di pietra della sentenza penale di primo



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati
Viale delle Nazioni Uniti 3, 00046 Grottaferrata (Roma), www.gvcassociati.it

Condotte che possono integrano il reato di FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (FALSO IN BILANCIO)

- Vendite e prestazioni di servizio fittizie
- Vendite fittizie all'estero stornate
- Vendite di immobili a prezzo inferiore
- Incassi non contabilizzati e/o illeciti
- Acquisti non contabilizzati
- Acquisti fittizi apparenti
- Spese indicate con causali fittizie
- Fittizie operazioni produttive
- Simulazioni di contratti
- Fittizie operazioni finanziarie
- Smobilizzo occulto di cespiti
- Contabilizzazioni di pagamenti fittizi
- Centri di rifatturazione
- ***Sottostima di riserve***

Inchieste. Il tribunale di Torino riconosce i reati di falso in bilancio e manipolazione di mercato

Caso FonSai, condanne per i Ligresti e Marchionni

Gli ex azionisti annunciano il ricorso in appello

Filomena Greco

TORINO

Una condanna a sei anni per l'ex patron di FonSai, Salvatore Ligresti, a cinque anni otto mesi per l'onorevole Ligresti, ex presidente della compagnia. Insieme a Fausto Marchionni, ex amministratore delegato della società, sono stati giudicati colpevoli dal Tribunale di Torino dei reati di falso in bilancio e manipolazione di mercato in relazione alla sottoscrizione delle riserve sinistre per l'anno 2010, per una cifra compresa tra i 600 milioni di euro, come stimato dagli inquirenti. Una condotta illegittima, secondo la ricostruzione portata avanti dalla Procura di Torino in dibattimento e acquisita dal collegio giudicante, finalizzata a per indurre i risparmiatori ad un aumento di capitale sottostimato rispetto alle reali esigenze della compagnia, con l'obiettivo, inoltre, di non diluire troppo la quota in capo alla famiglia Ligresti.

Il Tribunale di Torino inoltre

ha condannato a due anni e sei mesi anche uno dei due revisori della società, Riccardo Ottaviani,

mentre sono stati assolti «perché

il fatto non si sia verificato» Antonio Talarico, ex vicepresidente della

Compagnia, presente in aula insieme all'ex amministratore delegato Marchionni nel momento della lettura del dispositivo, Ambrogio Virgilio, ex revisore. Hanno annunciato il ricorso alla sentenza del tribunale di Torino le difese di Salvatore e Jonella Ligresti mentre si è detto amareggiato e sorpreso dalla decisione dei giudici ex ad Marchionni. «Credo che in questi duemanni - ha sottolineato Marchionni - si è stata dimostrata la mia assoluta estraneità ai fatti contestati. Combattere contro in tutte le sedi perché vengano riconosciuti, allo stesso tempo, vengano presi nella debita considerazione i lati oscuri degli errori di trascrizione di interpretazione che sono stati compiuti in qualche atto, legge-rezze che erano problemi a persone e famiglie». La sentenza ha inoltre stabilito multe per i 12 milioni a carico di Salvatore Ligresti, un milione per Jonella Ligresti e 600 mila euro per Marchionni. Il tribunale, inoltre ha rimandato al 25 ottobre la decisione sulla richiesta di patteggiamento dapprima di Emanuele Erbetta, ex manager della società subentrato a Marchionni. Ricordatevi infine le oltre 2 mila parti civili, tra picco-

li investitori e risparmiatori, accanto a Mediobanca, Unicredit - istituto che aveva quantificato in decine di milioni di euro il danno subito - e Consob, che si era raccomandato in giudizio. Il giudice non ha stabilito alcuna provvisionale, non ha cioè quantificato in via preliminare i danni, rimandando la materia in sede civile. Ma ha finito i responsabili insoliti icondannati accanto a Reconta Ern & Young e Unipolsai. Proprio a Unipolsai si rivolge il Movimento consumatori che ha coordinato il

ricorso di un migliaio di risparmiatori. «Continueremo la nostra battaglia», ha detto Alessandro Mostaccio, segretario generale - invitiamo Unipolsai a non sfuggire alle proprie responsabilità, a non aspettarci i 3 gradi di giudizio o le cause civili per liquidare i danni subiti dagli azionisti. E ora che i danneggiati vengano fissati in maniera rapida».

L'inchiesta di Torino sui conti Fonsai porta all'arresto, nel luglio del 2013, di Salvatore, Jonella e Giulia Ligresti. Quest'ultima ha patteggiato una condanna a 2 anni e 8 mesi, mentre Paolo Ligresti, processato a Milano nel trioncone del procedimento spostato in Lombardia, è stato assolto a dicembre insieme a due manager della compagnia, l'ex attuario Fulvio Gismondi e l'ex dirigente contabile Giorgio Bedogni. «C'è un contrasto con la sentenza di Milano - ha sottolineato Lucio Lucia, difensore di Jonella Ligresti - che per gli stessi fatti ha assolto alcuni imputati. Una sentenza di un altro tribunale dovrebbe rappresentare un ragionevole dubbio». Il pronunciamento di Milano, comunque, è stato impugnato dalla Procura generale.

www.espressonline.it
© Riservata alla stampa

BUCO NELLE RISERVE

600 mln

Minori riserve

Riserve sinistri sottostimate per una cifra compresa tra i 500 e 600 milioni di euro. È la condotta considerata illegittima dal Tribunale di Torino e che ha portato alla condanna, in primo grado, di Salvatore e Jonella Ligresti dell'ex ad di Fonsai Marchionni. Falso in bilancio e manipolazione di mercato i reati contestati

Legge del 27 maggio 2015, n. 69 «falso in bilancio»

Gli articoli oggetto di riforma, sono:

- articolo 2621 c.c. dedicato al reato di falso in bilancio nelle **società non quotate**,
 - articolo 2621-bis C.C., che introduce pene ridotte per i **fatti di lieve entità**. Le stesse pene sono inoltre previste per le **società di piccole dimensioni**, che non superano i limiti per la fallibilità;
 - articolo 2621-ter c.c., che disciplina i casi di non punibilità per **particolare tenuta**,
 - articolo 2622 c.c. che si concentra sul reato di falso in bilancio nelle **società quotate**.

Società non quotate

- **Art. 2621 c.c. – (False comunicazioni sociali).** – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero ommettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, **sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.**
- La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

Fatti di lieve entità

- **Art. 2621-bis c.c. – (Fatti di lieve entità).** – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di **lieve entità**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità

- **Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità).** –
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»

Società quotate

- **Art. 2622. – (False comunicazioni sociali delle società quotate).** – 1° comma - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da **tre a otto anni**.

IL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO

	PRIMA	DOPO
SOCIETÀ NON QUOTATE	È previsto l'arresto fino a due anni	È prevista la reclusione da 1 a 5 anni
SOGLIE DI PUNIBILITÀ	La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta	La disposizione normativa non prevede alcuna soglia di punibilità
FATTI DI LIEVE ENTITÀ	Attualmente, nel codice civile, non è prevista questa disposizione	Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La pena appena richiamata si applica anche se i fatti riguardano società che non superano i limiti di fallibilità (200 mila euro di fatturato, 300 mila euro di attivo patrimoniale, debiti anche non scaduti superiori a 500 mila euro)
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ	Non previste	Con il nuovo articolo 2621-ter c.c. trova applicazione la nuova causa di non punibilità per particolare tenutà del fatto introdotta nel nostro codice penale.

 GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati
 Viale delle Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata (Roma), www.gvcassociati.it

IL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO

	PRIMA	DOPO
LE VALUTAZIONI DI BILANCIO	Penalmente rilevanti	Non assumono rilevanza penale (eccezione fatta per quei casi in cui le valutazioni siano talmente avulse dalla realtà da poter essere considerate "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero").
SOCIETA' QUOTATE	È prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista la reclusione da due a sei anni in caso di grave danno per i risparmiatori È prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista la reclusione da due a sei anni in caso di grave danno per i risparmiatori	È prevista la reclusione da tre a otto anni
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI CLIENTI	Per la contravvenzione di false comunicazioni sociali nelle società non quotate è prevista la sanzione pecunaria da 100 a 150 quote;	Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società non quotate è prevista la sanzione pecunaria da 200 a 400 quote;
	Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate è prevista la sanzione pecunaria da 150 a 330 quote	Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (fatti di lieve entità), è prevista la sanzione pecunaria da 100 a 200 quote per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate è prevista la sanzione pecunaria da 400 a 600 quote.
		Si ricorda che una quota equivale ad un importo compreso tra 258 e 1549 euro (a discrezione del giudice).

22

I SOGGETTI ATTIVI DEL REATO (art 2621 e 2622 c.civ.)

Possono rispondere nell’ambito della società cui si riferiscono i dati contabili alterati:



Nota bene

- L'elenco dei soggetti attivi non si esaurisce solo con i soggetti elencati ex art 2621 e 2622 del c.civ.
- Attenzione infatti all'EXTRANEUS e cioè:
 - AMMINISTRATORI DI FATTO
 - CONSULENTI AZIENDALI
 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Sindaci

- Il Collegio Sindacale può svolgere la duplice funzione del controllo sull'amministrazione (c.d. controllo di legalità ex art. 2403 c. civ.) e di controllo contabile (ex art 2409 bis del c.civ.)
- I profili di rischio per il C.S. sul falso in bilancio risultano essere più attenuati nel caso in cui il controllo contabile sia stato affidato ad un Revisore Contabile/Società di Revisione
- Nel caso in cui le due attività, per statuto o per delibera di assemblea, siano riunite in capo al C.S., l'omesso esercizio dei doveri di controllo, o l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità rappresentate nella non corretta tenuta della contabilità da parte degli amministratori, fa scattare conseguenze penali in capo all'organo di controllo ex art 40, 2° comma, c. pen.

- Ai fini dell'incriminazione del Collegio Sindacale occorre tuttavia che in capo al singolo componente vi sia la consapevolezza (elemento soggettivo) della circostanza che il bilancio che gli si richiede di valutare contiene dati mendaci e che, quindi, un suo giudizio negativo potrebbe arrestare l'iter criminoso posto in essere da altri

L'Extraneus: consulente aziendale e Revisore dei Conti

- Vi sono delle figure che, sebbene non contemplate dagli artt. 2621 e 2622 del c.civ., rientrano a tutti gli effetti tra coloro che possono dar luogo, a titolo di «concorso» ex art 110 c.p. al reato di falso in bilancio.
- Infatti, se da un lato non c'è alcun dubbio che la «paternità» del bilancio è da attribuirsi agli amministratori, dall'altro costoro non hanno quasi mai le competenze per la redazione di tale documento. Spesso si avvalgono di soggetti esterni («extraneus»), per l'appunto il consulente aziendale e il revisore dei conti.

Revisore dei Conti

- Il Revisore risponde di concorso nel delitto di false comunicazioni sociali tutte le volte che abbia omesso di intervenire e di impedire, nei limiti dei suoi poteri, l'approvazione dell'informazioni finanziaria pur essendo consapevole della mendacità e falsità della stessa



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati
Viale delle Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata (Roma), www.gvcassociati.it

Consulente aziendale

- Alcune ipotesi di falso in bilancio poste in essere dal professionista:
 - impiego di società terze, rispetto all'azienda cliente, per l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti (cartiere)
 - Suggerimenti resi ad una società cliente per la nomina di Collegio Sindacale che applichi poco rigore nella valutazione circa la veridicità dei dati di bilancio
 - Fornitura di pareri tecnici al proprio cliente il quale, sulla base di tali consigli, presenta successivamente un bilancio mendace

- Per la dottrina, ai fini della responsabilità del consulente non è sufficiente il fatto che lui abbia redatto un parere sulla base del quale il suo cliente ha successivamente posto in essere una condotta delittuosa, per renderlo co-partecipe del reato.
- Ai fini del concorso occorre non solo un significativo apporto delle proprie competenze ma altresì che le stesse competenze siano particolari e tali da non risultano essere di comune acquisizione
- La condotta può esplalarsi in qualsiasi momento della vicenda criminale, tanto nella fasi iniziali ed ideative, quanto in sede di concreta esecuzione della stessa

Esercizio «**di fatto**» delle funzioni attribuite agli organi societari

- I soggetti attivi che possono rispondere del reato di false comunicazioni sociali non si limita solo a quelli strettamente indicati dagli artt 2621 e 2622 c.c. (amministratori, dirigenti preposti, direttori generali, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono di fatto le funzioni dei predetti organi
- Ciò in virtù dell'art. 2639 c.c. che tratta i **«soggetti di fatto»**
- Tali soggetti vengono qualificati tali in presenza di 2 requisiti quando:
 - esercitano i poteri tipici della funzione cui gli stessi si sostituiscono di fatto
 - L'esercizio di tali poteri venga svolto in maniera continuativa

Segue:

- I soggetti di fatto sono tenuti agli stessi obblighi degli amministratori di diritto, nel senso che sono tenuti ad impedire, in base all'art 40 c.p. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere gli adempimenti previsti dalla legge
- L'extraneus è inoltre responsabile di tutti i comportamenti illeciti, sia commissivi che omissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto al quale è di fatto equiparato

Oggetto della falsità

- Sia l'art. 2621 che il 2622 del c.civ. prevedono che la comunicazione sociale deve riguardare:
 - a) La condizione economica, finanziaria e patrimoniale della società (o del gruppo) da cui promana il bilancio
 - b) Inoltre, la punibilità (per i fatti mendaci) è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi

La lettera a) rientra nella casistica trattata sopra in tema di bilancio consolidato

La lettera b) invece attiene alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio

Il falso in bilancio è un reato di pericolo

- Se si riuscisse a dimostrare che la condotta posta in essere non ha causato alcun danno né ai creditori né ai soci né a qualsiasi soggetto terzo, si configurererebbe comunque reato?
- Il falso in bilancio rientra nell'ambito dei c.d. "reati di pericolo". Ciò significa, dunque, che non è necessario che si sia verificato un danno affinché la condotta assuma rilevanza

Il bilancio (falso) trasmesso alla banca

- Al fine di poter ottenere un finanziamento bancario la società ha inviato alla banca un bilancio in cui i ricavi sono maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Sono stati anche esposti dei crediti inesistenti nell'attivo. Si configura il reato di falso in bilancio?
- Al fine di poter fornire una risposta al quesito prospettato merita di essere ricordato che il nuovo articolo 2621 c.c. prevede che l'esposizione o l'omissione dei fatti materiali rilevanti debba avvenire nei «*bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge*». Orbene, i destinatari dell'informazione devono quindi essere una pluralità di soggetti affinché si possa parlare di falso in bilancio.
- L'aver trasmesso un bilancio falso ad un singolo soggetto (la banca) non configura pertanto il reato in oggetto
- Tuttavia è necessario prestare particolare attenzione perché, nel caso prospettato, potrebbe configurarsi il reato di mendacio bancario o ricorso abusivo al credito

Il reato fiscale non esclude il falso in bilancio

- IPOTESI: una società non ha indicato dei ricavi in bilancio
- La circostanza che la stessa condotta configuri un reato fiscale può escludere il reato di falso in bilancio?
- No, in quanto tra le due fattispecie non c'è un rapporto di specialità che comporterebbe l'applicazione della fattispecie speciale rispetto a quella generale. Pertanto la stessa condotta potrebbe configurare sia un reato fiscale che il reato di falso in bilancio

Condotta di falso: l'esposizione di fatti materiali rilevanti non veri

- Cosa si intende per rilevanti?
- Con la riforma del diritto societario del 2002 vennero introdotte le cosiddette «soglie di punibilità» in base alle quali erano penalmente irrilevanti le condotte di falso che non avessero determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo imposte non > al 5% o una variazione di patrimonio netto non > all'1%
- La nuova disposizione (legge 69/2015) in tema di false comunicazioni sociali prevede che possano essere oggetto di falsa od omessa esposizione soltanto i “fatti materiali”
 - Il legislatore, con questa espressione, ha quindi inteso espresamente escludere dall’ambito di applicazione della norma penale le valutazioni in bilancio

Sulla base delle nuove disposizioni vigenti la condotta potrebbe configurare il nuovo reato di falso in bilancio?

Viene indicato in bilancio un credito verso terzi in realtà inesistente	SI
In bilancio è riportato un fabbricato, che, in realtà, è stato ceduto moltissimi anni fa, e quindi, non è di proprietà della società	SI
In magazzino sono presenti 1.000 caldaie valutate al prezzo di costo. Il valore di mercato è attualmente inferiore a causa del rapido processo tecnologico che ha interessato i modelli in oggetto negli ultimi anni	NO
La valutazione del marchio indicata nel bilancio della società è errata	NO
In bilancio è presente un credito verso clienti. In realtà il cliente in oggetto è ormai fallito e la procedura concorsuale si è chiusa	Da un lato si potrebbe parlare di errore nel processo valutativo (in quanto il credito non è stato stimato secondo il valore presumibile di realizzazione), ma, dall'altro, è stato esposto un credito inesistente, ragion per cui potrebbe configurarsi un fatto materiale non veritiero

La posizione della Cassazione sul punto

- Prima della legge 69/2015 gli artt. 2621 e 2622 c.civ. prevedeva quale oggetto della falsità «i fatti, ancorché oggetto di valutazione», mentre la norma attuale menziona solo i «fatti materiali»
 - ci si è interrogati in merito al significato del termine “fatti materiali rilevanti”, per comprendere se le false valutazioni in bilancio potessero avere una rilevanza penale o meno.
 - Larga parte della dottrina si è orientata verso l’irrilevanza penale delle valutazioni estimative e la **Cassazione** (n. 33774/2015), muovendo dal confronto fra vecchio e nuovo testo dell’art. 2621 c.c., ha ritenuto che a seguito dell’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti da valutazioni non debbano più essere ricompresi nella fattispecie

- La posizione della Cassazione sul punto non è stata però sempre univoca. Infatti con la sentenza 890/2016 ha dapprima concluso che anche le valutazioni possono essere rilevanti per una condanna per false comunicazioni sociali, salvo poi sovertire la posizione in successivi pronunciamenti con la sentenze nn. 6916/2016 e 12793/2016
- Sul tema è stata chiamata a pronunciarsi da ultimo le **Sezioni Unite** con sentenza 12793/2016 la quale ha stabilito che **sussiste il delitto** di false comunicazioni sociali con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti oggetto di «valutazione», se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosta consapevolmente da essi, senza darne adeguata informazione giustificativa ed in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni

La valutazione. Deve contenere un commento dei dati dello stato patrimoniale e informazioni qualitative

La nota integrativa è documento essenziale

■ Secondo la posizione assunta dalle Sezioni unite della Corte della Cassazione nella sentenza 22474/2016, la nota integrativa costituisce un documento essenziale per valutare se il bene giuridico protetto dall'articolo 2621 del Codice civile - ossia la veridicità del contenuto delle comunicazioni sociali e la trasparenza societaria - sia stato leso oppure no. Pare interessante osservare preliminarmente come questa posizione sia coerente con la scelta del legislatore che, con il Dlgs 158/2015, ha modificato l'articolo 4 del Dlgs 74/2000 prevedendo che non susseguisse il reato di dichiarazione infidele (fatispecie per certi versi affine al falso in bilancio) quando della "valutazione" di una componente del reddito, oggetto di contestazione, siano stati indicati in bilancio i criteri concretamente applicati.

Risulta dunque evidente la necessità che questo documento sia redatto in modo da evitare il rischio di responsabilità penale (per i reati sia di falso in bilancio che dichiarazione in-

fedele) per gli amministratori e amministrativa per la società (ex articolo 25-ter del Dlgs 23/2001). La notaintegrativa è prevista dall'articolo 2433 del Codice civile, il quale dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto econo-

PMI ARISCHIO

L'esonero dall'obbligo vale solo per le micro imprese su cui grava un maggior rischio penale
stante la minor quantità di informazioni che possono dare

.....
micro e dall'anatotintegrativa. Il contenuto di quest'ultima è previsto dal successivo articolo 2427 (e dall'articolo 2427-bis), è articolato in 34 punti epilogi raggrupparsi in quattro categorie:

- i criteri di valutazione, che è il gruppo di specifico interesse per il tema in esame;

.....
imovimenti delle voci del patrimonio aziendale;
■ la composizione ed il dettaglio di alcune voci specifiche (tra cui il patrimonio netto);

■ informazioni diverse.

.....
In merito al contenuto della nota integrativa occorre però aver riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 2423, secondo cui se le informazioni richieste dalla legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo e l'eventuale mancato rispetto delle regole civiliistiche e contabili di redazione del bilancio devono essere indicate in nota integrativa. Il principio contabile nazionale 12 precisa, al riguardo, che la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dipende non soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, ma anche da una pun-

tuale informativa esplicativa ed integrativa dei dati dettati dal valore. A tal fine la nota integrativa deve perciò fornire:
■ un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico (funzione esplicativa);
■ informazioni dicattare qualitàtivo che per loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico (funzione integrativa).

.....
Non tutte le imprese sono però soggette all'obbligo della nota integrativa integrale: l'articolo 2435-bis consente, infatti, alle imprese soggette all'obbligo del bilancio abbreviato, di redigere la nota integrativa abbreviata e l'articolo 2435-ter stabilisce l'esonero tout court per le cosiddette micro-imprese. Ne consegue, per queste imprese, un maggior rischio penale, venendo meno in parte o del tutto la possibilità di fornire quelle spiegazioni che valgono a escludere il reato di false comunicazioni sociali (o di dichiarazione infidele).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricapitolando

- Si è in presenza di falso in bilancio quando non solo si espongono fatti oggettivamente non veri, come ad esempio:
 - Ricavi gonfiati
 - Costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti
 - Fatturazione per operazioni inesistenti
 - Crediti definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore
 - Partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale nonostante l'intervenuto fallimento della partecipata
 - Omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso per il quale si è rimasti definitivamente soccombenti

Ricapitolando

- Ma si è in presenza del falso in bilancio anche quando, in presenza di valutazioni svolte dagli amministratori questi dichiarano, ad es.:
 - Di mantenere l'ordinario criterio di ammortamento dell'immobile strumentale mentre invece un evento naturale ne ha determinato la distruzione o comunque l'inutilizzabilità di parti dello stesso in Nota Integrativa che la valutazione è stata effettuata secondo un determinato criterio ma non vi è corrispondenza rispetto ai valori riportati nel bilancio (applicazione non corretta della valutazione)
 - in Nota Integrativa che la valutazione del magazzino è stata svolta secondo un determinato criterio (LIFO) ma si applica, nella sostanza, un altro criterio (FIFO) creando difformità rispetto ai valori attesi di bilancio («difformità tra prescelto e dichiarato»)

Fatti di lieve entità: valgono solo per società non quotate

- **Art. 2621-bis c.c. – (Fatti di lieve entità).** – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di **lieve entità**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Fatti di lieve entità: alcune considerazioni

- La «lieve entità del fatto» è una nozione assolutamente generica che viene riempita di contenuto volta per volta solo all'intervento assolutamente discrezionale del giudice
- Indipendentemente dalla lieve entità del fatto, per i fatti di falso in bilancio riferibili alle società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art 1 co. 2 del RD 267/42) debba procedersi solo a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

Non punibilità per particolare tenuità: vale solo per le società non quotate

- **Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità).** –
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»
- La punibilità viene esclusa dal giudice quando, (ex art. 131 bis c.pen.), per le modalità della condotta o per l'esiquità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale

MOMENTO DI CONSUMAZIONE DEL REATO

- Quand'è che la condotta commissiva od omissiva si perfeziona?
- Il delitto di falso in bilancio si perfeziona nel momento in cui la comunicazione ed il suo contenuto fuoriescono dalla sfera di disponibilità dell'autore (gli amministratori) per rendersi fruibili ai suoi destinatari (soci e terzi)
- Il falso in bilancio è un «reato di pericolo» per cui la messa a disposizione del bilancio è sufficiente ad incidere, appunto nella forma del pericolo, sul bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice, senza che sia necessario che i destinatari della comunicazione siano stati effettivamente tratti in inganno

- La tesi corretta è che trattandosi di reato di pericolo l'illecito si perfeziona nel momento, sia pure solo riferito ai soci, che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale è posto significativamente in pericolo e cioè nel momento del deposito del progetto del bilancio presso la sede della società

REGIME SANZIONATORIO

Si differenzia in base alla categoria dei destinatari:

- Per le PERSONE FISICHE


vigono gli artt.
2621 e 2622 c.civ.

- Per le PERSONE GIURIDICHE

vigono le disposizioni
del nuovo art. 25 ter
DLgs 231/2001
modificato dalla legge
69/2015

REGIME SANZIONATORIO PERSONE FISICHE (art 2621 e 2622 c.civ.)

Possono rispondere nell’ambito della società cui si riferiscono i dati contabili alterati:



Nota bene

- L'elenco dei soggetti attivi non si esaurisce solo con i soggetti elencati ex art 2621 e 2622 del c.civ.
- Attenzione infatti all'EXTRANEUS e cioè:
 - AMMINISTRATORI DI FATTO
 - CONSULENTI AZIENDALI
 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

**IL REGIME SANZIONATORIO E'
MODULATO IN BASE AL TIPO DI SOCIETA'**

- NON QUOTATA
- QUOTATA
- NON FALLIBILE

TIPOLOGIA SOCIETA'	PENA	PERSEGUITUTA'	CONFISCA In caso di condanna o patteggiamento	ATTENUANTE lieve entità ex art 2621 bis	CAUSA DI NON PUNIBILITA' per particolare tenutà del fatto ex 2621 ter
SOCIETA' NON QUOTATA	Reclusione da 1 a 5 anni <small>(con attenuante lieve entità)</small>	D'ufficio	Si, anche per equivalente	Si	Si
SOCIETA' QUOTATA	Reclusione da 3 a 8 anni	D'ufficio	Si, anche per equivalente	No	No
SOCIETA' CHE NON POSSONO FALLIRE	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Su querela di parte (Società, soci, creditori e terzi)	Si, anche per equivalente	Si	Si

REGIME SANZIONATORIO PERSONE GIURIDICHE

- Nel caso di falso in bilancio commesso **nell'interesse o a vantaggio della società, potrà essere applicata la confisca (e il sequestro a essa finalizzato)** nei confronti della stessa. Il reato di false comunicazioni sociali è incluso tra i reati presupposto che determinano la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- di conseguenza trova applicazione l'articolo 19 dello stesso decreto, secondo cui nei confronti dell'ente è sempre disposta, **con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato.** La norma fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
- Quando non è possibile eseguire la confisca diretta, è ammessa quella **per equivalente** (art. 19 co. 2) che può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE (Corte Cassazione n. 19764 del 2009)

- Il **profitto** del reato può essere sequestrato sia alla società che alle persone fisiche che hanno commesso il reato
- La confisca per equivalente può interessare ciascuno dei soggetti indagati anche per l'intera entità del profitto illecito accertato (vincolo solidaristico)
- Limite: l'entità del sequestro non può eccedere l'importo dell'illecito profitto accertato né dar luogo a ingiustificate dupPLICazioni

- Nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti il giudice, nell'infliggere la condanna, può scegliere tra un numero minimo o un massimo di quote, elencate nella norma con riferimento ai singoli reati presupposti
- Ciascuna quota ha un valore nominale che va da un minimo di 258,00 a un massimo di 1.549,00 euro. Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali raddoppiano le sanzioni in termini di numero di quote previste
- Più precisamente:
 - a) per le società non quotate, la sanzione è compresa tra le 200 a le 400 quote (contro le 100 e le 150 quote precedenti). La pena per i fatti di lieve entità, così come disciplinati dall' articolo 2621-bis, si attesta tra le 100 a 200 quote;
 - b) per le società quotate la sanzione è compresa tra le 400 e le 600 quote (in precedenza da duecento a quattrocento).

Prospetto di sintesi sanzioni 231 Falso in Bilancio

CALCOLO SANZIONI 231 PER FALSO IN BILANCIO

	numero quote	valore della quota	Importo sanzione
Da:	200	250,23	50.046,00 Minimo
SOCIETA' NON QUOTATA		→ 1.549,37	309.874,00 Massimo
ART 2621 c. civ.			
A:	400	250,23	100.092,00 Minimo
		→ 1.549,37	619.748,00 Massimo

	numero quote	valore della quota	Importo sanzione
Da:	100	250,23	25.023,00 Minimo
SOCIETA' NON QUOTATA		→ 1.549,37	154.937,00 Massimo
FATTI DI LIEVE ENTITA'			
ART 2621 bis c.civ.			
A:	200	250,23	50.046,00 Minimo
		→ 1.549,37	309.874,00 Massimo

	numero quote	valore della quota	Importo sanzione
Da:	400	250,23	100.092,00 Minimo
SOCIETA' QUOTATA		→ 1.549,37	619.748,00 Massimo
ART 2622 c. civ.			
A:	600	250,23	150.138,00 Minimo
		→ 1.549,37	929.622,00 Massimo

GRAZIE

Cristiano Cavallari
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Area Corporate Governance, Risk & Compliance

c.cavallari@gvcassociati.it
www.gvcassociati.it



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati
Viale delle Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata (Roma), www.gvcassociati.it